

COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

PROVINCIA DI ROMA

REGIONE LAZIO	N. 10.145 di Prot. Li 23-12-94
Comitato di Controllo	AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLI
Sezione di Roma	Sezione di Roma
IN. DATA	
ISCADE IL	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione: Ordinaria Seduta: Pubblica di Prima convocazione

Numero 69 Oggetto: PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA (LEONARDO)
 Data 15-12-94 Loc. LA CROCE.

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 17,30, nella residenza municipale, con inviti diramati nei modi e termini di legge, si e' riunito il Consiglio Comunale.
 Eseguito l'appello risultano:

!SALVATUCCI ENIO	P	!MASCI GIANCARLO	P	!
!COSTA FRANCO	P	!PIPPA FABIO	P	!
!BELLI MARZIO	P	!ROCCHI ANDREA	P	!
!FEDELI ENRICO	P	!BARONTINI ORLANDO	P	!
!FIGURETTI PAOLA	P	!COLETTA OTTAVIO	A	!
!GATTI MARCO	P	!FREDDO LUCIA	P	!
!MAGALOTTI SILVANA	P	!LATINI VINCENZO	P	!
!MARCORELLI SANDRO	P	!ROSSI ANGELI GIUSEPPE	P	!
!MARINELLI MARIO	P			!

Assegnati N.16 In carica N. 17 Presenti N. 16 Assenti N. 1

Partecipa alla seduta il Signor DR. ELIO PICCOLO Segretario del Comune.
 Il Sig. SALVATUCCI ENIO nella sua qualita' di Sindaco, assume la presidenza, e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:
 invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO che questo Comune con atto consiliare n.36 del 17.3.1976 ha adottato il vigente Programma di Fabbricazione approvato dalla Regione Lazio in data 3.8.1984 con deliberazione della Giunta Regionale n.5389 e che in data 23.7.1990 con atto Consiliare n.38 ha altresì adottato il Piano Regolatore Generale;

-CHE fra le previsioni di detti strumenti urbanistici rientra la destinazione di una area in loc.La Croce a zona di espansione;

VISTA la domanda prot.n.522 del 25.1.1994 della Soc. Ara s.r.l. ed altri di lottizzazione convenzionata ai sensi dell'art.28 della Legge n.1150/1942;

CONSIDERATO che l'arch.Gioia Giampietro su incarico conferito dai richiedenti ha predisposto il piano di lottizzazione;

VISTO che i richiedenti la lottizzazione ai sensi dell'art.23 della legge regionale 28.7.1978, n.35 rappresentano, in base all'imponibile catastale desunto dall'All.1 (Relazione tecnica), i tre quarti del valore dell'intero comparto così come delimitato nel Piano Regolatore Generale adottato e nel Programma di Fabbricazione vigente;

DATO atto che l'area, ricompresa nel Piano Paesistico ambito territoriale n.4, e risulta in parte gravata in parte dal vincolo di cui all'art.1 lett.g della legge 431/1985, pure evidenziata nella tavola n.17 "TAVOLA DEI VINCOLI", non è soggetta a trasformazione od interventi per la quale necessita il parere del competente Assessorato alla Tutela Ambientale della Regione Lazio;

-CHE la realizzazione della lottizzazione convenzionata "Leonardo" in Loc.La Croce non è sottoposta ad approvazione regionale in quanto non comporta variante allo strumento urbanistico generale così come indicato all'art.1 della Legge Regionale 2.7.1987, n.36;

VISTO il parere favorevole espresso dalla USL RM/23 con nota prot. n.688 del 23.3.1994;

VISTO il parere favorevole della Commissione Edilizia espresso in data 14.7.1994 verbale n.13;

VISTO l'allegato schema di convenzione che i richiedenti la lottizzazione hanno presentato ai sensi dell'art.2 terzo comma della Legge Regionale n.36 del 2.7.1987;

VISTI gli elaborati tecnici all'uopo predisposti;

VISTO l'art.28 della legge 17.8.1942, n.1150 come modificato dall'art.8 della legge 6.8.1967, n.765;

CONSIDERATO che occorre delegare la Sig.ra Bastianelli Giovanna, responsabile dell'ufficio Contratti, alla stipula della convenzione allegata al Piano di Lottizzazione;

A seguito degli interventi dei Consiglieri Sigg.Latini e Barontini i quali lamentano di non essere "stati messi in condizione

di conoscere in modo adeguato l'argomento" di cui si sta trattando e la conseguente proposta da parte degli stessi di rinvio della trattazione dell'argomento per ulteriore approfondimento, il Sindaco pone a votazione la proposta di rinvio dell'argomento, che a seguito di votazione palese viene respinta con n.12 voti contrari n.12 e n.4 favorevoli (Latini -Rossi- Freddo- Barontini) su n.16 consiglieri presenti e votanti.

Il consigliere Latini allega a verbale l'allegata dichiarazione (doc.n.2);

Il Sindaco replica ai consiglieri Latini e Rossi, asserendo che il voto contrario motivato da parte della minoranza (Latini-Rossi) e' solo pretestuoso e demagogico in quanto tutta la pratica inerente la lottizzazione de qua non solo e' stata vagliata, discussa e approvata sotto l'aspetto tecnico dalla Commissione Edilizia, di cui fa parte anche il Consigliere Rossi, ma messa a disposizione dei consiglieri gia' sabato 10 c.m., cioe' 6 giorni precedenti la riunione del Consiglio e non quattro come dichiarato e sottoscritto (doc.n.2) dai Consiglieri Latini e Rossi.

VISTI i pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio di ragioneria, in ordine alla sola regolarita' tecnica e contabile, nonche' del Segretario comunale sotto il profilo della legittimita', espressi preventivamente sul retro della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 -1 comma della legge 8 giugno 1990 n.142;

CON voti favorevoli n.12 su n.16 consiglieri presenti e votanti di cui n.2 contrari (latini e Rossi) e n.2 astenuti (Barontini e Freddo), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare il Piano di Lottizzazione in oggetto costituito dalle seguenti tavole e redatto dall'arch.Gioia Giampietro per conto della Soc. Ara s.r.l. ed altri costituiti in consorzio ai sensi dell'art.23 della legge regionale n.35/1978:

- TAV. N. 1 - RELAZIONE TECNICA
- TAV. N. 2 - PLANIMETRIA CATASTALE
- TAV. N. 3 - STRALCIO P.D.F. E P.R.G.
- TAV. N. 4 - SOVRAPPOSIZIONE GRAFICA TRA P.R.G. E PLAN. CAT.
- TAV. N. 5 - SOVRAPPOSIZIONE RETTIFICATA
- TAV. N. 6 - PLANIMETRIA STATO DI FATTO E CURVE DI LIVELLO
- TAV. N. 7 - SUPERFICIE EDIFICABILI
- TAV. N. 8 - SUPERFICIE NUOVI LOTTI
- TAV. N. 9 - PLANIMETRIA LOTTIZZAZIONE
- TAV. N.10 - DISTACCO CONFINI E INGOMBRO MAX EDIFICI
- TAV. N.11 - SCHEMA VIARIO
- TAV. N.12 - SCHEMA IMPIANTO FOGNANTE
- TAV. N.13 - SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO
- TAV. N.14 - SCHEMA IMPIANTO IDRICO
- TAV. N.15 - SCHEMA IMPIANTO ACQUE BIANCHE
- TAV. N.16 - PROFILI ALTIMETRICI
- TAV. N.17 - TAVOLA DEI VINCOLI
- RELAZIONE GEOLOGICA
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE



2) di approvare lo schema di convenzione urbanistica allegato al Piano di Lottizzazione in oggetto relativo al tempi e modalita' di esecuzione delle opere di urbanizzazione previste per legge;

3) di dare atto che ai sensi dell'art.23 della legge regionale 28.7.1978, n.35 i richiedenti la presente lottizzazione conseguiranno la piena disponibilita' del comparto mediante l'espropriazione delle aree nei confronti dei proprietari non aderenti, in tal caso l'indennita' per l'espropriazione sara' determinata a norma della legge 25.6.1865, n.2959 e successive modificazioni;

4) di dare atto che gli impianti e tutti i servizi (strade residenziali, spazi di sosta e parcheggio, fognatura, rete idrica, pubblica illuminazione, spazi di verde di uso pubblico e rete di distribuzione del gas) di cui all'art.5 dello schema di convenzione allegato alla presente, dovranno passare gratuitamente di proprieta' del Comune entro tre anni dal fine lavori delle opere stesse previo accertamento e collaudo a regola d'arte.

5) di disporre la trasmissione degli atti alla Regione Lazio ai sensi dell'art.2 della L.R. n.36/1987;

6) di autorizzare la Sig.ra Bastianelli Giovanna a sottoscrivere gli atti relativi alla presente deliberazione ivi compresa la stipula della convenzione allegata in schema;

7) di dare atto inoltre che il presente Piano di Lottizzazione e' conforme al vigente Piano di Fabbricazione ed all'adottato P.R.G. e che dall'approvazione della presente delibera non scaturiscono costi a carico di questa Amministrazione.





COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

PROVINCIA DI ROMA

UFFICIO TECNICO

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra il Comune di Rignano Flaminio, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. SALVATUCCI Enio, in seguito denominato nel presente atto "Comune" e i signori proprietari dei terreni catastalmente individuati al foglio 11 del Comune di Rignano particelle: 50-287-288-304-289-290-291-292-299-300-301-302-303-294-295-296-297-298-475-474-477-116-51-66-67-259-260-48-113-258-317-316-305-162-163-70-71-252-254-255-153-253-52-117-114-69-293-47-306-115-277 per una superficie totale di mq 56.023 d'ora in avanti denominati "Lottizzanti", per l'attuazione di un piano di lottizzazione autorizzabile in base alle previsioni del PDF vigente e del PRG adottato.

Premesso:

- che i Lottizzanti sotto elencati per nominativo, particella, superficie catastale e superficie di C2 sono i legittimi proprietari dei terreni sotto elencati:

Proprietari	f.11 . part.	catas mq	C2 mq	IFT 0.9 mc	Sup. cedere 18mq/ab	Ceduta mq
Ara srl	50	870				
	287	740				
	288	810				
	304	1040				
	parz.A	3460	3123			28+23+72
	289	810				
	290	740				
	291	740				
	292	735				
	299	950				
	300	960				
	301	1060				
	302	1160				
	303	1220				
	parz.B	8375	6545			117+ 1948.56+272.44
	294	900				
	295	722				
	296	720				
	297	1110				
	298	1673				
	parz.C	5125				
	475	245				
	474	3981				



COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

PROVINCIA DI ROMA

UFFICIO TECNICO

477 237
parz.D 4463
tot parz C+D 9588 8074 413.204

A+B+C+D tot. 21423 17742 15967.8 2874.204 2874.204

Proprietari	f.11 . part.	catas mq	C2 mq	IFT 0.9 mc	Sup. cedere 18mq/ab	Ceduta mq
Bellesi Marina	116	880	880	792.	142.56	142.56
Da Ponte	51	2450	1416	1274.4	229.392	229.392
De Mattia Alessio	66 67 tot.	790 1850 2640	1189	1070.1	192.618	192.618
Dolci Nicola	259 260 tot.	2310 1010 3320	2428	2185.2	393.336	393.336
Fallesi Brocco Bicchiuto	48 113 258 317 316 305 tot.	69 750 119 501 393 44 1876	1876	1688.4	303.912	303.912
Feriani Agnese (Orsini)	162 163 tot.	920 1720 2640	1147	1032.3	185.814	185.814
Felici Anastasia Felici Lidia Conti Valentina	70 71 tot.	390 1070 1460	822	739.8	133.164	133.164
Gioia Vincenzo	252 254 255 tot.	2340 20 90 2450	2319	2087.1	375.678	375.678
Gioia Francesco	153	1120				



COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

PROVINCIA DI ROMA

UFFICIO TECNICO

	253	2470					
	52	300					
	tot.	3890	3581	3222.9	580.122	580.122	
Graia Mario	117	1070	1061	954.9	171.882	171.882	
Graia Vincenzo	114	870	870	783	140.94	140.94	
Maggio Umberto	69	5200	2439	2195.1	395.118	395.118	
Malizia Pietro	293	800	696	626.4	112.752	112.752	
Proprietari	f.11 . part.	catas mq	C2 mq	IFT 0.9 mc	Sup. cedere 18mq/ab	Ceduta mq	
Morelli Melania	47 306	1497 228 1724	1684	1515.6	272.808	272.81	
Parisse Maria	115	880	880	792	142.56	142.56	
Piergiovanni (Pezzella)	277	2450	2053	1847.7	332.586	332.586	
Proprietari Parcheggi	f.11 . part.	catas mq	C2 mq	IFT 0.9 mc	Sup. cedere 18mq/ab	Ceduta mq	mq
Totali		56.023	43083	38774.7	6979.446	6979.446	
		1090.058	>969.367				

-che il vigente P.d.F. e l'adottato P.R.G. prevedono la destinazione delle aree interessate a zona C di espansione;

-che i lottizzanti hanno proposto all'amministrazione Comunale l'attuazione delle suddette previsioni degli strumenti urbanistici mediante piano di lottizzazione convenzionato;

-che il Piano di lottizzazione presentato risulta conforme alle prescrizioni del P.R.G. adottato, del P.d.F. vigente e del Regolamento edilizio;



COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

PROVINCIA DI ROMA

UFFICIO TECNICO

-che il P.L. è stato esaminato dalla Commissione edilizia nella seduta del 14.07.1994 con verbale n. 13, la quale ha espresso parere favorevole alla sua approvazione;

-che il Consiglio Comunale ha approvato il piano di lottizzazione e la bozza della presente convenzione con delibera N. del regolarmente approvata dal CO.RE.CO.;

-che è intervenuto il nulla Osta Regionale prescritto dal secondo comma dell'art. 28 della legge 17.8.42 n°1150 e successive modifiche ai disposti dell'art. 24 della legge 47/85;

-che i lottizzanti hanno dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione.


Tutto ciò premesso e considerato, l'anno il giorno del mese nell'ufficio di segreteria del Comune di Rignano Flaminio tra il Sindaco pro tempore Enio Salvatucci e i Lottizzanti si conviene e si stipula quanto segue con riserva delle approvazioni di legge per quanto concerne l'Amministrazione Comunale, ma in modo fin d'ora definitivamente impegnativo per quanto concerne i Lottizzanti.

art.1 - Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

art.2 - La lottizzazione delle aree indicate in premessa, avverrà in conformità alle previsioni del P.d.F. vigente e P.R.G. adottato, in conformità alle norme di cui alla presente convenzione, alle previsioni della planimetrie allegate che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e delle norme tecniche di attuazione relative al progetto di Lottizzazione.

art.3 - I lottizzanti, in relazione al disposto paragrafo 1, V° comma dell'art. 28 della legge 17.8.1942 n° 1150, e successive modifiche si obbligano, per se e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, aree indicate nella tavola N° per una superficie complessiva di mq detta cessione avverrà su richiesta del comune nei termini dell'art. 11.

art.4 - I lottizzanti in relazione al disposto paragrafo 1, V comma dell'art. 28 della legge 17.8.1942, n°1150 e successive modifiche, si obbligano per se e per i loro aventi diritto a qualsiasi titolo a cedere gratuitamente al Comune di Rignano le aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria, indicate nella tavola N. , aventi una superficie complessiva di mq , la cessione di dette aree dovrà avvenire entro mesi dalla data di stipulazione della presente convenzione.



UFFICIO TECNICO



COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

PROVINCIA DI ROMA

UFFICIO TECNICO

art.5 - I lottizzanti in relazione al disposto paragrafo II, V comma dell'art. 28 della legge 17.8.1942, n°1150 e successive modifiche, si obbligano per se e per i loro aventi diritto a qualsiasi titolo a realizzare le seguenti opere di urbanizzazione primaria: Strade, fognature, illuminazione pubblica, rete idrica, spazi di sosta, spazi di verde, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas.

Tutte le suddette opere dovranno essere realizzate entro anni 10 dalla data di stipulazione della presente convenzione e comunque prima del rilascio dell'abitabilità e/o agibilità. Le opere di urbanizzazione predette vanno a scomputo del contributo per le opere di urbanizzazione primaria previsto dalla legge 28/01/1977, n. 10.

art.6 - I lottizzanti, in relazione al disposto del paragrafo II, V° comma dell'art. 28 della legge 17.8.1942 n° 1150, e successive modifiche, nonché in base alle previsioni della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25/01/1993, esecutiva, ed avente ad oggetto l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione ed in particolare di quanto disposto alle tabelle "A" - "B" - "D1" e "D2" relative ai contributi di urbanizzazione per le costruzioni residenziali e turistiche-commerciali-direzionali si obbligano, per se e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo a versare al Comune, all'atto del rilascio delle singole concessioni, il contributo per gli oneri di urbanizzazione secondaria ai sensi degli artt. 3, 5 e 11. Nel caso di successivi adeguamenti degli oneri relativi al rilascio delle concessioni gli importi saranno calcolati con le nuove tariffe parametriche adottate e vigenti.

art.7 - All'atto del rilascio delle singole concessioni edilizie sarà determinata la quota parte di contributo di cui all'art. 6 della legge 28.1.77 n°10.

Il pagamento di detto contributo avverrà secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune.

Il rilascio delle concessioni, in base alle determinazioni che l'amministrazione comunale assumerà, ai sensi del II comma dell'art. 11 della legge 10/77, sarà subordinato al versamento di quota parte del contributo, alla sottoscrizione di impegnativa relativa ai versamenti differiti, nonché alla presentazione di idonea garanzia.

art.8 - I lottizzanti, in relazione al disposto paragrafo IV, V° comma dell'art. 28 della legge 17.8.1942 n° 1150, e successive modifiche, hanno costituito una polizza fidejussoria assicurativa o bancaria di Lire pari all'importo delle opere da realizzare di cui all'art. 5 della presente convenzione, a garanzia dell'esatta e piena esecuzione dei lavori e delle opere oggetto del Piano di Lottizzazione.



UFFICIO TECNICO



COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

PROVINCIA DI ROMA

UFFICIO TECNICO

art.9 - Per l'esecuzione delle opere di competenza dei lottizzanti, e da loro direttamente eseguite, di cui all'art.5 del presente atto, dovranno essere presentati a parte i relativi progetti esecutivi, a mente dell'art. 31 della legge Urbanistica e successive modificazioni, a firma di tecnici qualificati, per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi Comunali, ai cui dettami i lottizzanti dovranno sottostare:

I lavori verranno eseguiti sotto la vigilanza degli stessi organi succitati, ed il collaudo dei lavori stessi, è riservato all'esclusiva competenza dell'ufficio Comunale, o tecnico all'uopo delegato.

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e servizi, in sostituzione dei lottizzanti, ed a spese dei medesimi, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando essi non vi abbiano provveduto tempestivamente, ed il Comune li abbia messi in mora, con un preavviso non inferiore a sei mesi. I lottizzanti si impegnano altresì ad integrare l'importo della polizza fidejussoria nel caso di maggiori costi delle opere, giustificati dai progetti esecutivi o da interventi sostitutivi effettuati dal Comune.

art.10 - La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria potrà essere effettuata anche gradualmente, in modo però da assicurare sempre i servizi agli edifici da costruire, la graduale esecuzione delle opere deve comunque avvenire, previa autorizzazione del Comune. Il rilascio delle concessioni edilizie nell'ambito dei singoli lotti e' subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.

art.11 - Gli impianti e tutti i servizi (strade residenziali, spazi di sosta e parcheggio, fognatura, rete idrica, pubblica illuminazione, spazi di verde di uso pubblico e rete di distribuzione del gas) di cui all'art.5 del presente atto, passeranno gratuitamente di proprietà del Comune, dietro sua richiesta, quando se ne ravvisasse l'opportunità, per l'esistenza di necessità di interesse collettivo, a norma di legge e quando sia stata accertata la loro esecuzione a regola d'arte e comunque entro tre anni dal fine lavori delle strade. Con il passaggio di proprietà viene trasferito a carico del Comune, anche l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sino a che non avviene ciò, sarà obbligo dei lottizzanti di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria.

art.12 - Le strade di lottizzazione che non siano a fondo cieco, e rimaste eventualmente di proprietà privata, si considereranno, di massima, assoggettate a servitù di pubblico transito, e dovranno subire l'eventuale allacciamento alle strade dei terreni lottizzati, ovvero lottizzanti circostanti, quando ciò sia reso necessario ed opportuno dalla rete stradale di cui allo strumento urbanistico vigente. L'eventuale apposizione di targhe con



COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

PROVINCIA DI ROMA

UFFICIO TECNICO

denominazioni stradali e numeri civici, poste per necessita' anagrafiche, non mutano le condizioni giuridiche della strada privata stessa.

Le strade predette potranno, in casi speciali, essere esonerate da tali servitù di pubblico passaggio ove, a giudizio del Comune, sussistano particolari circostanze.

Analogamente i condotti di fognatura, acqua, gas ed eventuali altri servizi del comprensorio lottizzato dovranno sopportare, quando tecnicamente sia stato riconosciuto possibile, l'allacciamento eventuale di condotti di fognatura, acqua, gas ed eventuali altri servizi di terreni lottizzati o lottizzandi circostanti, quando ricorrano le stesse condizioni di cui sopra e previo pagamento di adeguati contributi da parte di coloro che si allacciano, a favore dei proprietari, dei condotti dei servizi e delle aree cedute, sopraccitati.

Il Contributo dei nuovi utenti, sia per opere stradali che per le opere di fognatura, acqua, gas, illuminazione, verde pubblico, aree cedute, onnicomprensivo delle spese sostenute dai lottizzanti, nel caso di mancato accordo fra le parti, sarà determinato inappellabilmente dal Comune, su proposta degli uffici competenti e dovrà essere pagato prima che vengano effettuati gli allacciamenti.

→ **art.13** - Ai sensi dell'art. 76 del vigente Regolamento Edilizio la presente convenzione puo' riguardare soltanto parte dell'intero comprensorio a condizione che si tratti di complessi organici non inferiori a mq. 10.000. Le garanzie di cui all'art. 8, nel caso di cui sopra, verranno estese solo alle opere di urbanizzazione relative a parte del comprensorio.

art.14 - I Lottizzanti si impegnano ad inserire negli atti di trasferimento, a qualsiasi titolo, dei lotti tutte le clausole contenute nella presente convenzione da riportare nella nota di trascrizione, la cui copia autentica dovra' essere trasmessa al Comune a mezzo di Raccomandata. Le clausole dovranno essere specificatamente approvate dall'acquirente ai sensi dell'art. 1341 del codice civile. Sia nell'ipotesi di alienazione di singoli lotti sia nell'ipotesi di alienazione dell'intero comprensorio di lottizzazione, i lottizzanti ed i suoi successori aventi causa a qualsiasi titolo resteranno comunque solidalmente responsabili verso il Comune.

art.15 - Il Comune si riserva la facoltà di mutare la disciplina urbanistica del comprensorio oggetto della presente convenzione, ove intervengano particolari e comprovati motivi di interesse pubblico.

art.16 - La presente convenzione verra' trascritta integralmente nei registri immobiliari. Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione sono a totale carico dei lottizzanti, che si riservano di chiedere tutte le agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazione.




COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

PROVINCIA DI ROMA

UFFICIO TECNICO

art.17 - I lottizzanti si impegnano a trascrivere il vincolo di inedificabilità per le aree; che nel piano di Lottizzazione allegato, risultano indicate libere da edificazioni. Per tutte le contestazioni che dovessero sorgere in merito alla presente convenzione si dichiara competente il foro di Roma.



COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO - SEDUTA CONSILIARE DEL 15 DICEMBRE
PUNTO 8 ALL' O. D. G.: PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA (LEONARDO)
LOC LA CROCE

I Consiglieri comunali ~~Giuseppe Barontini~~, ~~Luca Feddo~~, Vincenzo Latini, Giuseppe Rossi Angeli votano contro il punto 8 all' O. d. G. di questo consiglio comunale perchè non sono stati messi in condizioni di conoscere in modo adeguato l'argomento in oggetto.

Dagli scarsissimi documenti in possesso trattasi di una grossa lottizzazione di oltre Ha 5,5 con la realizzazione di circa 38.700 mc. di costruzione pari a circa 120 unità abitative, ovvero la realizzazione di un nuovo quartiere all'interno dell'area urbana. Tale proposta non è passata in commissione urbanistica per il dovuto esame e approfondimento in quanto detta commissione non è funzionante in questo Comune. Questo punto così importante dell' O.d.G. è stato inserito, dalla maggioranza in questo Consiglio senza informarne neppure i capi-gruppo. Nei cinque giorni antecedenti lo svolgimento del presente Consiglio comunale non è stata fornita ai capi-gruppo la documentazione in copia degli atti sugli argomenti da trattare. Soltanto lunedì 12 Dicembre ca. , quattro giorni prima lo svolgimento del presente Consiglio Comunale, i consiglieri si sono trovati di fronte ad una voluminosa cartella alta circa 10 CM. riguardante la lottizzazione "Leonardo" in loc. La Croce. In queste condizioni i suddetti Consiglieri sono nell'impossibilità materiale di entrare in merito all'esame di una lottizzazione così grande e complessa, esprimono un giudizio negativo sul comportamento di questa maggioranza e votano contro il suddetto punto all' O .d. G.

Giuseppe

Giuseppe

Comune di Rignano

Comune di Rignano

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
(Art.52 e 55 della Legge n.142 dell'8.6.1990)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art.53 dell'ordinamento delle Autonomie locali)

Si attesta l'effettivo svolgimento dell'Istruttoria Tecnica, come sinteticamente sottoriportate, sull'argomento in oggetto, e si esprime, in ordine alla sola regolarita' tecnica, il seguente parere: favorevole

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

Ufficio tecnico li,15.12.1994 f.to Onesti Vittorio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art.53 dell'ordinamento delle Autonomie locali)

Si attesta l'effettivo svolgimento dell'Istruttoria Contabile, come sinteticamente sottoriportate, sull'argomento in oggetto, e si esprime, in ordine alla sola regolarita' contabile, il seguente parere: favorevole

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ufficio ragioneria li,15.12.1994 f.to Ciarletti Renzo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 55 - comma 5 - della Legge 8 giugno 1990, n. 142 si attesta la copertura finanziaria su quanto deliberato e la relativa registrazione dell'impegno ai sensi dell'art. 23, L. 144/89.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Ufficio ragioneria li,

PARERE SULLA LEGITTIMITA DELLA PROPOSTA

(art.53 dell'ordinamento delle Autonomie locali)

Si attesta la regolarita'dell'Istruttoria in ordine alla deliberazione indicata in oggetto esprimendo, sotto il profilo della legittimita' il seguente parere: POSITIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ufficio segreteria li,15.12.1994 f.to Dr.Elio Piccolo

Per approvazione e conferma del presente verbale, si sottoscrivono:

IL SINDACO
f.to SALVATUCCI ENIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. ELIO PICCOLO

IL CONSIGLIERE
f.to COSTA FRANCO

N. ⁵⁴² _{h.7} Reg. Pubbl.

Li, 23 DIC. 1994

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi: dal 23 DIC. al 7 GEN. 1995

IL MESSO COMUNALE
Antonio Ciullo 1994

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. ELIO PICCOLO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A

che la deliberazione n. 69 del 15-12-94 e' divenuta esecutiva:

[] decorși 10 giorni dalla pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al controllo (Art.47, comma 2 - Legge n.142/90);

[] non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (Art.45, comma 5 - Legge n.142/90);

[] dichiarata immediatamente eseguibile (Art.47, comma 3 - Legge n. 142/90);

[] decorși 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Cos:

[] dell'atto (Art.46, comma 1 - Legge n.142/90);

[] dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4 - Legge n.142/90);

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. ELIO PICCOLO

E' copia conforme all'originale

Li, 23 DIC. 1994

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. ELIO PICCOLO

